

*Publicati sulla Gazzetta Ufficiale i provvedimenti del garante. Interessati anche i professionisti*

# Privacy facile per i datori di lavoro

## Autorizzazione generale per il trattamento dei dati sensibili

DI ANTONIO CICCIA

**D**atori di lavoro, medici responsabili in materia di igiene e sicurezza lavoro e professionisti non devono chiedere singolarmente l'autorizzazione a trattare i dati sensibili. Sono state pubblicate, infatti, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006 le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sanitari, sessuali, relative a convinzioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche, etnia e razza che, unitamente al consenso dell'interessato, legittimano al trattamento dei dati sensibili. Le autorizzazioni generali appena pubblicate hanno validità per un anno e mezzo (fino al 30 giugno 2007).

I titolari di trattamento devono consultare le autorizzazioni generali che interessano loro e se il trattamento è conforme agli standard approvati i singoli operatori possono avvalersene senza chiedere autorizzazione individuale.

Occorre dire, per la verità, che la conoscenza delle autorizzazioni generali non è diffusa; anzi molto spesso le autorizzazioni generali sono travisate nel loro significato. L'autorizzazione generale, infatti, non è una autorizzazione che esonera il titolare del trattamento da ogni altro adempimento. L'autorizzazione ha una valenza importantissima, ma limitata ai dati sensibili. Oltre a uniformare le proprie condotte all'autorizzazione generale, il titolare del trattamento deve anche porre in essere gli altri adempimenti previsti dal codice e non assorbiti dall'autorizzazione generale (per esempio informativa, consenso, misure di sicurezza ecc.).

Sono interessate al rinnovo

delle autorizzazioni molte categorie di titolari di trattamento.

L'autorizzazione n. 1 riguarda il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e autorizza i datori di lavoro a qualunque titolo (anche rapporti di lavoro autonomo e di consulenza); l'autorizzazione n. 1 copre anche l'attività del medico competente in materia di igiene e sicurezza lavoro. L'autorizzazione n. 2 autorizza il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e riguarda le categorie dei medici, gli organismi sanitari, ma anche imprese che hanno la necessità di trattare i dati sanitari. L'autorizzazione n. 3 del 2004 autorizza al trattamento dei dati sensibili gli organismi di tipo associativo e le fondazioni.

L'autorizzazione n. 4 del 2004 si rivolge ai liberi professionisti, tra cui gli avvocati, i commercialisti. Assume, invece, le caratteristiche di un'autorizzazione omnibus la n. 5 che autorizza al trattamento diverse categorie di titolari, tra cui i centri elaborazione dati, le banche e le agenzie matrimoniali. L'autorizzazione n. 6 è dedicata agli investigatori privati, che molto spesso lavorano in stretta connessione con gli avvocati. Infine la autorizzazione n. 7 ha una sua originalità, in quanto riguarda sia gli operatori privati sia gli enti pubblici, autorizzando entrambi al trattamento dei dati a carattere giudiziario. Va ricordato, infine, che la violazione delle norme previste nelle autorizzazioni generali può assumere rilevanza penale ai sensi dell'articolo 167 del codice della privacy, oltre che esporre al rischio di richiesta di risarcimento del danno. (riproduzione riservata)

